

REPUBBLICA ITALIANA



Regione siciliana

PRESIDENZA

Commissario delegato

per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque

IL COMMISSARIO DELEGATO
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

IL VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROSTA

IL VICE COMMISSARIO

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 3052 del 31.03.2000, n. 3072 del 21.07.2000, n. 3136 del 25.05.2002 e n. 3190 del 22.03.2002;

VISTA l'Ordinanza n. 641 del 23.07.2001 con la quale il Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Avv. Felice Crosta Vice Commissario per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione Siciliana, con tutte le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrative – contabili scaturenti dall'attuazione delle Ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2983/99, 3048/2000, 3072/2000 e 3136/2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3528 del 30/06/2006, che proroga al 31/01/2007 il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3334 del 23/01/04, così come modificato rispettivamente dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3417 del 24/03/05 e dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3508 del 13/04/06;

VISTO il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come successivamente modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258, che disciplina la materia di tutela delle acque da inquinamento recependo la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO in particolare, il Titolo III Allegato 6 del citato D. Lgs, che fornisce indicazioni sui criteri per l'individuazione delle aree sensibili da inquinamento di nutrienti;

VISTO il D. M. Ambiente n. 185 del 2003 concernente il regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue ex art. 26 – c.2 – D. Lgs 152/99;

CONSIDERATO che la Convenzione Internazionale di Ramsar (1985), ratificata dallo Stato Italiano con D.M. n. 300/87, ha definito l'area del Biviere e Macconi di Gela zona umida di importanza internazionale ed ha portato all'Istituzione della Riserva Naturale Orientata (RNO) con D.M. n.587/97;

VISTA la direttiva 92/43/CEE che identifica il sito "Biviere e Macconi di Gela" un sito di interesse comunitario (SIC) con codice natura 2000 ITA050001;

VISTO l'art.1 comma 4 della L. 426/98 che individua il Biviere di Gela all'interno del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN);

VISTO il D.P.R. n.357 del 8/09/97 che ha definito il regolamento recante le norme di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

VISTO il Decreto Ministeriale del 19 Aprile 1999 che ai sensi della legge n.146 del 22/02/94 di recepimento della direttiva 91/676/CEE, approva il codice di buona pratica agricola;

VISTE le linee guida della Rete ecologica Siciliana approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione del 24/11/04;

VISTE le disposizioni riportate nel D.D.G. n.121 del 24/02/05- "Programma di azione obbligatoria per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" che integra il D.M. del 19/04/99 recante "Approvazione del codice di buona pratica agricola", con tra le quali sono definite le "Norme relative alla gestione dei fertilizzanti ed altre pratiche agronomiche".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n.3136 del 25.05.01 e s.m.i., il Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana predispone ed approva il Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 44 del D. Lgs 152/99 per l'intero territorio regionale, il quale deve comprendere, tra l'altro, l'elenco e la rappresentazione cartografica delle aree sensibili e delle zone vulnerabili identificate dalla Regione;

CONSIDERATO

- di dovere porre in essere i dovuti atti in osservanza della citata Direttiva 91/271/CEE, tenuto conto del carattere di emergenza che gli stessi rivestono;
- di dover procedere alla ricognizione del bacino drenante del Biviere di Gela che contribuisce all'inquinamento della suddetta area, così come delimitati nell'allegato n.1-Tav, 1 alla presente ordinanza;
- che ai sensi della richiamata Direttiva, la Regione resta obbligata a porre in essere interventi infrastrutturali per il trattamento delle acque reflue urbane, adeguati all'abbattimento dei nutrienti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque previsti dalla vigente normativa;

VISTA la relazione tecnico descrittiva del piano di caratterizzazione del Biviere di Gela eseguita dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del 30/09/04 ed il suo successivo aggiornamento in data 8/03/05, che ha valutato per detto bacino un livello di trofia particolarmente elevato;

VISTO lo studio del Dipartimento di Chimica e Fisica della Terra ed Applicazioni alle Georisorse e ai rischi Naturali (C.F.T.A.) dell'Università degli Studi di Palermo concernente "L'idrogeologia del Lago del Biviere di Gela", che descrive i processi di inquinamento diffuso nella falda sotterranea;

VISTA la caratterizzazione dei bacini idrografici significativi del bacini "Acate e Bacini minori tra Gela e Acate " eseguita da Sogesid spa a supporto per la redazione del Piano di Tutela della Acque ai sensi del D.lgs 152/99;

VISTO lo studio di sintesi della Struttura Commissariale- Area Tutela delle Acque-(allegato1) sulla caratterizzazione del Biviere di Gela e del bacino drenante naturale del fiume Valle Torta, nel quale vengono descritti i pesanti impatti antropici che portano a considerare, ai sensi del D.lgs 152/99, lo stato ecologico e ambientale del Biviere di Gela in classe 5 (pessimo);

RITENUTO per quanto sopra di poter individuare il Biviere di Gela come area sensibile del territorio regionale, ex art. 5 direttiva 91/271/CEE e art. 18 D. Lgs 152/99;

RITENUTO che è altresì necessario formulare, per l'area sensibile, individuata con il presente decreto, un programma preliminare di azioni per l'adeguamento degli impianti di depurazione e il completamento delle reti fognarie, e definire un programma di azione obbligatoria per gli agricoltori da applicare in tale area, così come individuati nell'allegato 2 alla presente ordinanza;

VISTO il verbale del 31/03/06 del Tavolo Tecnico per il Rilevamento dello Stato di Qualità dei Corpi Idrici istituito con l'Accordo di Programma del 24/03/04, che prende atto delle risultanze degli studi e delle valutazioni dello stato di qualità del Biviere di Gela;

VISTO il verbale del 12/09/06 del Tavolo Tecnico per il Rilevamento dello Stato di Qualità dei Corpi Idrici, nel quale, ai sensi della Direttiva 2000/60, sono stati coinvolti i portatori di interessi del territorio ai fine di apportare ogni utile suggerimento, dove si concorda sulla necessità di delimitare il bacino drenante e di definire gli interventi per l'area sensibile del Biviere di Gela;

RITENUTO infine, che alla luce del previsto monitoraggio e della realizzazione degli interventi previsti nel programma si debba procedere all'aggiornamento con cadenza periodica;

ORDINA

Art. 1 – Per quanto in premessa al fine di prevenire e tutelare il territorio della Regione siciliana dal rischio di inquinamento, come disposto dalla Direttiva 91/271/CEE, è individuato, quale area sensibile, il bacino drenante del Biviere di Gela, così come descritto e delimitato nell' allegato n. 1 e nelle tavole n. 1,2,3,4.

Art. 2 – E' approvato il programma delle azioni che devono essere realizzate in prima fase per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori nell'area sensibile previsto dalla vigente normativa, che viene allegato con il numero 2 e 3.

Art. 3– Il programma delle azioni sarà aggiornato annualmente in relazione ai dati del monitoraggio dei corpi idrici ed delle risorse finanziarie disponibili, in aderenza agli

orientamenti espressi dalla Commissione Europea con nota n. 027935 del 3/07/03 con riferimento alla direttiva n. 91/271 CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 23 ottobre 2006

IL VICE COMMISSARIO
(Avv. Felice Crosta)

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il